



STUDIO CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI
Mario Cuneo & Giancarlo Gambalunga

Collaborano: CdL Paola Cogo – *Libero Professionista*
CdL Filippo M. Griggio – *Libero Professionista*
CdL Diego Maragno – *Libero Professionista*
CdL Alberta Romaro – *Libero Professionista*
CdL Carlotta Busca – *Libero Professionista*

Francesca Burlon Boraso – *Praticante CdL*
Dal Santo Giulia – *Praticante CdL*
Anna Gambalunga – *Praticante CdL*

Marianna Bordin
Nour Abbadi
Giorgia Volpin

Padova, lì 26/06/2017

Spett.li
Clienti
Circolare 16/2017

Oggetto: Unioni Civili e Convivenza di fatto: Legge n. 76/2016

Gent. Le Cliente,

La Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto delle "Unioni Civili" e regolamentato le "Convivenze di fatto".

Per "**Unioni civili**" si intende il legame affettivo reciproco tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, formalizzato mediante dichiarazione resa di fronte all'ufficio di stato civile, e in presenza di due testimoni.

Per "**Convivenza di fatto**" invece si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. (art. 1, comma 36 Legge 76/2016).

Ai sensi della predetta legge, mentre l'unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Questi due istituti hanno delle conseguenze nel rapporto di lavoro.

Per le **Unioni civili** le conseguenze sono:

- Diritto/dovere di includere il partner nel nucleo familiare, con modalità analoghe a quelle previste per i coniugi
- diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare
- diritto alle detrazioni fiscali per i familiari a carico (come disposto dall'art 12, D.P.R. n. 917/1986).
- Possibilità di trasformare il rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale per la necessità di assistenza al coniuge affetto da patologie oncologiche
- Percepire un trattamento economico e dei Permessi per l'assistenza in caso di disabilità accertata del coniuge (*ex lege* n. 104/1992)
- Permessi in caso di lutto e di eventi particolari



STUDIO CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI
Mario Cuneo & Giancarlo Gambalunga

Collaborano: CdL Paola Cogo – *Libero Professionista*
CdL Filippo M. Griggio – *Libero Professionista*
CdL Diego Maragno – *Libero Professionista*
CdL Alberta Romaro – *Libero Professionista*
CdL Carlotta Busca – *Libero Professionista*

Francesca Burlon Boraso – *Praticante CdL*
Dal Santo Giulia – *Praticante CdL*
Anna Gambalunga – *Praticante CdL*

Marianna Bordin
Nour Abbadi
Giorgia Volpin

L'INPS si è già espresso con due circolari, in particolare la n. 38/2017 dispone che la parte di *un'unione civile*, che presti l'assistenza all'altra parte, può usufruire di permessi *ex lege* n. 104/92, ovvero 3 giorni di permesso mensili retribuiti, nelle situazioni di disabilità grave ai sensi della stessa legge.

La parte di un'unione civile può usufruire dei permessi sopra citati unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione, e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un parente dell'unito, non essendo riconoscibile in questo caso un rapporto di affinità.

Viene inoltre concesso un congedo straordinario per l'assistenza all'altra parte dell'unione con disabilità grave, come disposto dal comma 5 dell'art. 42 D.Lgs 151/2001.

Nelle **convivenze di fatto** invece il convivente che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi *ex lege* n. 104/92.

Viene di seguito riportata una tabella riepilogativa di quanto appena detto:

Lavoratore dipendente che assiste:	Permessi mensili (art. 33,co. 3 Legge 104/1992)	Congedo straordinario (art. 42, co. 5, D.Lgs 151/2001)
Coniuge, di sesso diverso, in regime di matrimonio	SI	SI
Componenti di unioni civili dello stesso sesso	SI	SI
Convivente di fatto anche dello stesso sesso	SI	NO

Per approfondimenti e istruzioni operative si rimanda alla circolare INPS n.38 del 27/02/2017 e n.84 del 05/05/2017.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e porge cordiali saluti.

Studio Consulenti del Lavoro Associati